MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 1 MARZO 1945, N. 154, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 6

Approvazione dei piano

Il piano di ricostruzione e' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto riguarda gli abitati dei Comuni capoluoghi di provincia. Un estratto del decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della. Repubblica italiana. In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico. Dell'avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1952, non più in vigore dal 7 settembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 27 ottobre 1951, n. 1402
Capo	I — Istruttoria e approvazione dei piani di ricostruzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-decreto-legislativo-1-marzo-1945-n-154-sui-piani-di/art-6-approvazione-dei-piano/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it